

Sconto di Portafoglio/Accredito di effetti Salvo Buon Fine (SBF) / Anticipazione su presentazione di fatture

Informazioni sulla banca

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it
Sito internet: www.bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d'Italia: 1554
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi
Codice Gruppo 05296

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Nome e cognome/Ragione sociale | Sede (indirizzo) | Telefono e e-mail |
| Iscrizione ad Albi o elenchi | Numero delibera iscrizione Albo/elenco | Qualifica |

Che cos'è lo sconto di portafoglio, l'accredito di effetti salvo buon fine e l'anticipazione su presentazione di fatture

Lo sconto

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Accredito Salvo Buon Fine

Il servizio di accredito salvo buon fine permette di incassare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali, ricevute bancarie e titoli simili) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto del cliente dalla banca salvo buon fine (SBF).

Anticipi su Fatture

Per "Anticipi su Fatture/Documenti" si intendono le operazioni di smobilizzo di crediti mediante anticipi in conto corrente, effettuati su fatture (nella misura massima dell' 70% dell'importo delle stesse al lordo dell'I.V.A.). Per ottenere anticipi su crediti, il cliente deve essere titolare di un conto corrente ordinario e di un conto corrente "anticipi fatture", sul quale vengono effettuati gli anticipi.

All'atto dell'anticipazione dei documenti, viene addebitato il conto corrente anticipi ed accreditato il conto corrente

ordinario. Il rimborso delle somme anticipate dalla Banca, avverrà con l'incasso degli importi relativi alle fatture presentate. La differenza tra l'importo netto delle fatture addebitato (per l'anticipazione) ed il lordo delle stesse incassato sarà accreditato sul c/ordinario.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto, anticipo fatture e accredito sbf non venga onorato.

Principali Condizioni economiche

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO PER L' ACCREDITO SBF

| IPOTESI | TAEG |
|--|---------|
| Contratto con presenza di commissione per la messa a disposizione dei fondi, con durata di tre mesi e importo di affidamento accordato, utilizzato per intero, pari ad € 1.500,00. | 14,847% |

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul nostro sito www.bpfondi.it, sezione "Trasparenza".

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO PER L'ANTICIPO SU FATTURE

| IPOTESI | TAEG |
|--|---------|
| Contratto con presenza di commissione per la messa a disposizione dei fondi, con durata di tre mesi e importo di affidamento accordato, utilizzato per intero, pari ad € 1.500,00. | 15,865% |

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all' ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia e tengono conto del costo del conto anticipi. Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo sul conto anticipi. L'imposta di bollo obbligatoria per legge è pari a 100,00 euro per i conti correnti non intestati a consumatori. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul nostro sito www.bpfondi.it, sezione "Trasparenza".

Sconto

| | |
|---|---|
| Tasso annuo sugli effetti con scadenza entro 180 gg: | 9,50% |
| <p>Ai fini del computo degli interessi, vengono sommati alla scadenza dell'effetto i seguenti giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effetto a vista pagabile su ns/ sportello - Effetto a vista pagabile su altro Istituto - Effetto a scadenza pagabile su ns/sportello - Effetto a scadenza pagabile su altro Istituto | <p>16 gg. dalla presentazione 21 gg. dalla presentazione 8 gg. dalla presentazione 13 gg. dalla presentazione</p> |
| Il calcolo degli interessi è riferito all'anno civile. | |

| Salvo Buon Fine | |
|---|--|
| <i>Tasso annuo sugli effetti con scadenza entro 180 gg:</i> <ul style="list-style-type: none"> - con accordato fino a Euro 50.000 - da 50.000 fino a Euro 200.000 - oltre 200.000 | 13,00% 12,20% 9,50% |
| <i>Commissione onnicomprensiva</i> | 0,00% annuale (0,00 trimestrale) della somma accordata e messa a disposizione. |
| <i>Tasso annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido</i> <ul style="list-style-type: none"> - con accordato fino a Euro 50.000 - da 50.000 fino a Euro 200.000 - oltre 200.000 | 13,00% 12,20% 9,50% |
| <i>Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) per utilizzi extra-fido</i> | Euro 10,00 per addebito di importo pari o superiore a Euro 200,00 e sconfino uguale o superiore a Euro 100,00. Importo massimo giornaliero: Euro 10,00. Per conoscere i casi in cui è applicata ed il criterio di calcolo, consultare il glossario |
| <i>Ai fini del computo degli interessi, vengono sommati alla scadenza dell'effetto i seguenti giorni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Effetto a vista pagabile su ns/ sportello - Effetto a vista pagabile su altro Istituto - Effetto a scadenza pagabile su ns/sportello - Effetto a scadenza pagabile su altro Istituto | 15 gg. dalla presentazione 25 gg. dalla presentazione 10 gg. dalla presentazione 20 gg. dalla presentazione |
| <i>Il calcolo degli interessi è riferito all'anno civile.</i> | |
| Anticipo su Fatture | |
| <i>Tasso annuo sugli effetti con scadenza entro 180 gg:</i> <ul style="list-style-type: none"> - con accordato fino a Euro 50.000 - da 50.000 fino a Euro 200.000 - oltre 200.000 | 13,00% 12,20% 9,50% |
| <i>Commissione onnicomprensiva</i> | 2,00% annuale (0,50 trimestrale) della somma accordata e messa a disposizione. |
| <i>Per eventuali utilizzi in supero del fido il tasso è aumentato di 5 punti percentuali (e comunque entro i limiti stabiliti dalla rilevazione trimestrale dei tassi, ai sensi della Legge 108/96).</i> | |
| <i>Il calcolo degli interessi è riferito all'anno civile.</i> | |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai finanziamenti in questione, può essere consultato in filiale, e sul sito internet www.bpfondi.it.

Le ulteriori condizioni economiche relative alle spese, commissioni e valute sono riportate negli specifici fogli "Conti Correnti e "Servizio Incassi e Pagamenti" pubblicati a parte.

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito,

ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a due giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, così come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2).

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i tempi previsti, può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario Finanziario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

GLOSSARIO

| | |
|---|---|
| Cessione del credito | <i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto.)</i> |
| Cessione pro solvendo | <i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i> |
| Commissione onnicomprensiva | <i>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</i> |
| Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) | <i>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. (Ai sensi della L. n. 62 del 18/05/2012 la commissione non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro della durata non superiore a sette giorni consecutivi e per un solo periodo in ciascun trimestre.)</i> <i>Inoltre la commissione non si applica quando:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario; ✓ lo sconfinamento non ha avuto luogo in quanto l'intermediario non vi ha acconsentito. |
| Nota di pegno | <i>E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.</i> |
| Assegni / effetti SBF | <i>Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.</i> |

| | |
|---|--|
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | <i>Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.</i> |
|---|--|

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.